

COMUNICAZIONE INFORMATIVA
SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO
CUI SONO TENUTI GLI INTERMEDIARI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

Ai sensi del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ("Codice delle assicurazioni private") e del Regolamento ISVAP 16 ottobre 2006, n. 5 ("Disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa"), in tema di norme comportamentali da osservare nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, **gli Intermediari:**

- a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche, **consegnano** al Contraente copia del documento conforme al modello di cui all'Allegato 7-B del Regolamento ISVAP 16 ottobre 2006, n. 5, contenente notizie sull'Intermediario, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del Contraente;
- b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, **illustrano** al Contraente – in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile – gli elementi essenziali del contratto, con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un'informativa completa e corretta;
- c) **sono tenuti a proporre o consigliare** contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del Contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine **acquisiscono** dal Contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;
- d) **informano** il Contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal Contraente di stipulare comunque un contratto assicurativo ritenuto non adeguato dall'Intermediario, lo informano per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza;
- e) **consegnano** al Contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalla normativa vigente, nonché copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento che il Contraente abbia sottoscritto;
- f) in caso di autorizzazione all'incasso dei premi da parte dell'Impresa di assicurazione presso la quale è stato collocato il rischio, gli Intermediari **possono** ricevere dal Contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
 - 1. assegni bancari, postali o circolari muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'Impresa di assicurazione oppure all'Intermediario, espressamente in tale qualità;
 - 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
 - 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di € 500,00 (euro cinquecento/00) annui per ciascun contratto.

....., li

APRIL YACHT
BROKER DI ASSICURAZIONE SPA
Via del Castello, 9 – 18038 SANREMO (IM) ITALIA
Tel. +39 0184 59 02 59 – Fax +39 0184 54 01 75
P. IVA IT 01423640083